



# COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

## DECRETO N. 17 DEL 31/03/2020

<b>OGGETTO:</b>	DEFINIZIONE CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA, AI SENSI DELL'ART. 73 (SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI) DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18.
-----------------	--

### IL SINDACO

**Visto** l'art. 73 (*Semplificazioni in materia di organi collegiali*) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020, che dispone che “*Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31.01.2020, i Consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le Giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente*”;

**Richiamati** i seguenti provvedimenti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 n. 1 del recante le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del D.L. n. 6/2020;
- il DPCM 1 Marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto – Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4.3.2020, il quale all'art. 4 rubricato “*Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale*”, dispone che la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli articoli 18 e 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, ad ogni rapporto di lavoro secondo i principi dettati dalle menzionate disposizioni;



# COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 recante “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2.03.2020;
- il DPCM 4 Marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4.3.2020;
- il DPCM 8 Marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8.3.2020, il quale all'art. 1 comma 1 lett. q) ha previsto che “*siano adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamento attivati nell'ambito dell'emergenza Covid-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro [...] ed evitando assembramenti*”;
- il DPCM 9 Marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto – Legge 23 febbraio 2020, n. 6, COVID-19*”, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9.03.2020, il quale all'art. 1 dispone che “*1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 DPCM 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale. 2. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico*”;
- il DPCM 11 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11.03.2020;
- il DPCM del 22 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22.03.2020, che ha introdotto, quale ulteriore misura funzionale al contenimento del contagio, il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- il Decreto Legge del 25 marzo 2020 n. 19 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25.03.2020, in vigore dal 26.03.2020;

**Richiamate**, altresì, le altre disposizioni di legge già vigenti, volte a potenziare il ricorso agli strumenti telematici:

- art. 3 bis della Legge n. 241/1990 che stabilisce che “*Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati*”;
- art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 82/2005 che stabilisce che “*Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di*



# COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

*uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b).”;*

**Atteso** che nella direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2 del 12.03.2020, recante “*Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165*”, al punto 4 (*Eventi aggregativi di qualsiasi natura*) si prevede che “*Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento*”;

**Rilevato** che i provvedimenti citati, al fine di fronteggiare e contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dispongono forti restrizioni agli spostamenti sull'intero territorio nazionale, con riflessi anche sulla presenza congiunta del Sindaco, degli Assessori, del Segretario Generale e dei dipendenti presso la sede municipale;

**Considerato** l'indirizzo generale e costante dei provvedimenti sopra richiamati di ridurre quanto più possibile le riunioni, soprattutto se al chiuso, privilegiando modalità telematiche per il loro svolgimento;

**Dato atto** che l'Ente, finora, non ha disciplinato in via regolamentare le modalità di svolgimento delle sedute degli organi istituzionali in videoconferenza o con l'utilizzo di altri analoghi sistemi;

**Dato atto** che tutte le deliberazioni della Giunta Comunale sono formate digitalmente attraverso l'utilizzo del software [Sicr@web](mailto:Sicr@web), che assicura la tracciabilità e la trasparenza dell'iter di formazione ed approvazione degli atti e sono firmate digitalmente dal Segretario Generale e dal Sindaco o dai loro vicari;

**Ritenuto** necessario adottare disposizioni urgenti per disciplinare lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità da remoto, al fine di salvaguardare la continuità dell'attività istituzionale durante il periodo di emergenza, nel pieno rispetto delle misure di contenimento e gestione della suddetta emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate dal Governo italiano;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto comunale

## DECRETA

per tutti i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti:

**1. Di approvare**, in via d'urgenza, le disposizioni di cui al presente atto per la disciplina dello svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità “videoconferenza”, che consentano al



# COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

*Città Metropolitana di Venezia*

Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento al Vice Sindaco, agli Assessori Comunali e al Segretario Generale, per l'assolvimento delle funzioni di cui all'art. 97 del D.lgs. n. 267/2000, di collegarsi tra loro in videoconferenza, da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente e, pertanto, di assumere i provvedimenti di competenza;

**2. Di disporre** che le suddette modalità di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale verranno utilizzate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, limitando la compresenza di più persone nel medesimo luogo al fine di contrastare e contenere la diffusione epidemiologica;

**3. Di stabilire** che le sedute della Giunta Comunale dovranno svolgersi, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche, come di seguito indicato:

- in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario Generale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di *webcam* e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, tablet..), idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
- la seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, pertanto la sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza; di tale circostanza il Segretario Generale darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi degli Assessori intervenuti in videoconferenza;
- la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto;
- al momento della convocazione della seduta saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza;
- la seduta di Giunta comunale in videoconferenza avviene esclusivamente tra Sindaco, Assessori e Segretario Generale, ed eventuali Posizioni organizzative o dipendenti, se necessario, in seduta segreta senza forme di pubblicità (i partecipanti devono dichiarare di essere i soli presenti alla videoconferenza);
- ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco e al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;
- la presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti;



# COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

- il Segretario Generale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso il momento del voto, in funzione delle competenze previste dall' art. 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000;
- la seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario Generale, è dichiarata dal Sindaco valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti (secondo i quorum previsti da regolamento, dallo statuto, dalla legge);
- la documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute viene trasmessa agli Assessori nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l'invio di una *e – mail* all'indirizzo eletto dall'Assessore, con possibilità che la trasmissione possa essere sostituita dall'illustrazione dei provvedimenti da parte del Sindaco in sede di seduta;
- le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo agli Assessori che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio, il cui esito viene dichiarato dal Sindaco;
- la seduta può avvenire solo in videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione, ed – in ogni caso – tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione della Giunta comunale, anche con avviso verbale;
- la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Generale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza;
- la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco dell'ora di chiusura;
- in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario Generale, o del suo vicario, secondo le modalità sopra indicate;

**4. Di demandare** al Settore Economico-Amministrativo l'adozione degli adempimenti e/o adeguamenti di competenza, finalizzati al corretto svolgimento delle sedute secondo le modalità sopra precedentemente, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018 n. 101;

**5. Di dare atto** che dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Ente provvederà agli adempimenti di cui al richiamato art. 73 del D.L. n. 18/2020 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili sul proprio bilancio;

**6. Di dare atto** che le disposizioni di cui al presente decreto entrano immediatamente in vigore, attesa l'urgenza di garantire la funzionalità della Giunta Comunale;

**7. Di trasmettere** copia del presente decreto agli Assessori comunali, al Segretario Generale, al Vice Segretario, alle Posizioni Organizzative dell'Ente e, per conoscenza, ai Consiglieri Comunali, al Revisore Unico e al Nucleo di Valutazione;

**8. Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line dell'Ente e sul sito web istituzionale.



# COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

*Città Metropolitana di Venezia*

L'efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

## **IL SINDACO**

Andrea Martellato / INFOCERT SPA

*Documento sottoscritto con firma digitale*